

MOBBING: sentenza del Tar Friuli

SENTENZA DEL TAR FRIULI N. 177 DEL 16 MAGGIO 2017

Robert Tenuta, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Decidendo in ordine ad un ricorso inoltrato da un sottoufficiale in forza alla Capitaneria di un Porto, il TAR Friuli ha avuto modo, tra l'altro, di pronunciarsi in ordine al riconoscimento delle condotte mobbizzanti.

Riferendosi alla fattispecie in esame il TAR ha evidenziato che, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno, "il ricorrente ha totalmente fallito la prova che su di esso gravava di dimostrare che il compromesso stato di salute psico-fisica che ha determinato il giudizio di inidoneità al servizio sia conseguenza diretta e immediata dalla scheda valutativa qui impugnata e della condotta mobbizzante subita nel luogo di lavoro".

E qui il TAR ha chiarito che: "Vero è, infatti che il mobbing, nel rapporto di pubblico impiego, si sostanzia in una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del dipendente nell'ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del medesimo dipendente, tale da provocare un effetto lesivo della sua salute psicofisica. – C.d.S., sez. IV, sentenza n. 4509/2016 –", specificando poi che spetta "al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi – Cass., sez. lav. Sentenza n. 2038/2013 espressamente richiamata da C.d.S. sez. V sentenza n. 1282/2015).